



COMUNE DI NISSORIA

Regolamento per la gestione degli immobili comunali

(Approvato con delibera consiliare n.25 del 31 Ottobre 2008)

Art. 1

Con il presente regolamento si intendono regolare le modalità di utilizzazione dei seguenti immobili comunali: 1) La Palestra del Centro Polifunzionale; 2) Il Teatro; 3) La Biblioteca comunale; 4) Il Campo sportivo; 5) La struttura dei Campetti da Tennis; 6) Il Centro Diurno per anziani; 7) La Casa Protetta; 8) l'ex Mattatoio Comunale; 9) Il locale ex pescheria; 10) La struttura attualmente locata al Centro Emodialisi; 11) I Locali del Museo Entnoantropologico; 13) I terreni e i fabbricati della ex Nissometal; 14) Altri immobili, terreni o fabbricati, di proprietà del Comune, anche non espressamente menzionati, il cui utilizzo e la disponibilità, per legge, può essere stabilita da deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale;

Art. 2

Gli immobili del Comune devono essere utilizzati per le finalità per cui sono stati costruiti o acquistati. La destinazione d'uso di un immobile può essere cambiata, quando la legge lo consente, se lo stesso non necessita più per lo scopo per cui è stato costruito o acquistato e si intende utilizzare lo stesso per altri scopi. La deliberazione di cambio di destinazione d'uso deve essere emanata dal Consiglio Comunale.

Art. 3

Gli immobili comunali devono essere utilizzati: 1) Direttamente dal Comune tramite proprio personale per svolgere le attività coerenti con la destinazione d'uso; 2) dati in locazione commerciale a soggetti giuridici terzi, tramite bando di locazione pubblico;

Art. 4

Per gli immobili dati in locazione il contraente locatario deve essere selezionato tramite Bando Pubblico, redatto dal dirigente del Settore Tecnico e approvato dalla Giunta Municipale il quale deve prevedere: a) l'impegno da parte dei partecipanti al versamento di un canone annuale da pagare in rate mensili o trimestrali stabilito dall'ufficio Tecnico ; b) la prestazione di una cauzione pari a un semestre del canone, anche tramite fideiussione; c) l'impegno ad utilizzare la struttura tramite un programma di utilizzo coerente con la destinazione d'uso dell'immobile; d) gli altri elementi tipici del contratto di locazione commerciale.

Art.5

Gli immobili che non possono essere utilizzati per finalità istituzionali dell'Ente, né direttamente, né tramite locazione a terzi, in particolare i beni immobili destinabili ad attività produttive, devono essere preservati, mantenuti in buono stato di conservazione, protetti dal deperimento, da atti di vandalismo, da furti, fino a che, tramite Bando Pubblico autorizzato dal Consiglio Comunale, per singolo immobile o lotti di immobili simili, ne è disposta la vendita ad un prezzo stabilito secondo le leggi vigenti dal Responsabile del Settore Tecnico, previa approvazione di tutte le altre condizioni da parte della Giunta Municipale;

Art.6

Sono fatti salvi fino alla scadenza i relativi contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed eventuali Bandi di Locazione in itinere.

Art.7

Gli immobili dati in locazione, quando la Giunta Municipale ne propone al Consiglio Comunale la vendita, devono essere venduti riservando il diritto di prelazione agli stessi locatari, previa valutazione del valore del bene da parte degli uffici competenti e delle altre condizioni di vendita, salvo che questi vi rinuncino.

Art. 8

Sono abrogati, con l'approvazione del seguente Regolamento, tutti gli altri Regolamenti in materia eventualmente in vigore.